



**Regolamento di gestione del Fondo di Investimento Europeo a Lungo Termine  
rientrante nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2015/760 denominato**

**EUROMOBILIARE PRIVATE ASSETS – PICTET CO-INVESTMENTS I ELTIF**

*FONDO FEEDER CHIUSO NON RISERVATO*

Istituito e gestito da

Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A.

Regolamento di Gestione approvato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 0988693/25,  
del 9 maggio 2025

Il presente Regolamento si compone di tre parti: (A) Scheda Identificativa; (B) Caratteristiche del Prodotto; (C) Modalità di Funzionamento.

Copia del Regolamento viene consegnata all'Investitore.

Il Fondo è stato autorizzato come ELTIF dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 0988693/25, del 9 maggio 2025.

## INDICE

<b>SEZIONE (A) - SCHEDA IDENTIFICATIVA .....</b>	<b>5</b>
<b>1. Denominazione, tipologia e struttura master-feeder .....</b>	<b>5</b>
<b>2. Durata del Fondo .....</b>	<b>5</b>
<b>3. Società di gestione dell'ELTIF .....</b>	<b>5</b>
<b>4. Depositario.....</b>	<b>6</b>
<b>5. Calcolo del NAV e del Valore Unitario della Quota .....</b>	<b>6</b>
<b>6. Classi di Quote .....</b>	<b>7</b>
<b>SEZIONE (B) - CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO .....</b>	<b>8</b>
<b>7. Scopo, oggetto, politica di investimento ed altre caratteristiche del Fondo.....</b>	<b>8</b>
7.1. Politica di investimento del Fondo .....	8
7.2. Politica di investimento del Fondo Master .....	8
<b>8. Periodo di Investimento.....</b>	<b>9</b>
<b>9. Principali profili di rischio dell'investimento nel Fondo.....</b>	<b>9</b>
<b>10. Caratteristiche delle Quote.....</b>	<b>10</b>
<b>11. Operazioni con parti correlate o in conflitto di interesse .....</b>	<b>10</b>
<b>12. Risultati della gestione.....</b>	<b>11</b>
<b>13. Distribuzioni dei Proventi .....</b>	<b>12</b>
<b>14. Rimborso di Capitale.....</b>	<b>13</b>
<b>15. Regime delle spese e compenso della SGR.....</b>	<b>13</b>
15.1. Spese a carico del Fondo .....	13
15.2. Oneri a carico degli Investitori .....	14
15.3. Oneri a carico della SGR .....	15
<b>SEZIONE (C) - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO.....</b>	<b>16</b>
<b>16. Assemblea degli Investitori .....</b>	<b>16</b>
<b>17. Compiti e responsabilità della SGR .....</b>	<b>17</b>
<b>18. Sostituzione della SGR .....</b>	<b>18</b>
<b>19. Compiti e responsabilità Depositario.....</b>	<b>19</b>
<b>20. Periodo di sottoscrizione delle Quote.....</b>	<b>21</b>
<b>21. Sottoscrizione delle Quote .....</b>	<b>21</b>
<b>22. Ridimensionamento ed Incremento dell'Ammontare Totale del Fondo .....</b>	<b>22</b>
<b>23. Versamenti relativi alle Quote.....</b>	<b>23</b>
<b>24. Trasferimenti di Quote .....</b>	<b>23</b>
<b>25. Altre obbligazioni degli Investitori .....</b>	<b>24</b>
<b>26. Certificati di Partecipazione.....</b>	<b>24</b>
<b>27. Modifiche del Regolamento .....</b>	<b>25</b>
<b>28. Liquidazione del Fondo.....</b>	<b>25</b>
<b>29. Scritture contabili.....</b>	<b>26</b>
<b>30. Revisione contabile.....</b>	<b>27</b>
<b>31. Comunicazioni.....</b>	<b>27</b>
<b>32. Legge applicabile e foro competente.....</b>	<b>27</b>

## DEFINIZIONI

Nel presente regolamento di gestione alle seguenti espressioni dovrà attribuirsi il corrispondente significato:

- (i) **“Ammontare Sottoscritto”**: indica l'importo sottoscritto da ciascun Investitore del Fondo per il quale si è impegnato al Versamento ai sensi dell'articolo 23.1 del presente Regolamento.
- (ii) **“Ammontare Totale del Fondo”**: l'ammontare definito al successivo articolo 2.4.
- (iii) **“Assemblea degli Investitori”** o **“Assemblea”**: assemblea in cui si riuniscono gli Investitori per deliberare ove previsto dal presente Regolamento.
- (iv) **“Autorità di Vigilanza”**: il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Banca d'Italia e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ovvero qualsiasi altra autorità che esercita attività di vigilanza nei confronti del Fondo e/o della Società di Gestione, nell'ambito delle competenze rispettivamente loro attribuite dalla normativa applicabile.
- (v) **“Avviso”**: qualsiasi comunicazione a ciascun Investitore inviata mediante posta ordinaria, posta elettronica ovvero attraverso qualsiasi interfaccia messa a disposizione dell'Investitore, compreso il sito della SGR.
- (vi) **“Closing”**: indica la data di chiusura della sottoscrizione delle Quote che si verificherà al termine del Periodo di Sottoscrizione come eventualmente prorogato o anticipato dalla SGR ai sensi dell'art. 20.1.
- (vii) **“Concessione o Assunzione di Titoli in Prestito”**: l'operazione con la quale una controparte trasferisce titoli con l'impegno per chi riceve il prestito di restituire titoli equivalenti a una data da stabilirsi o quando richiesto dal cedente; l'operazione costituisce una concessione di titoli in prestito per la controparte che trasferisce i titoli e un'assunzione di titoli in prestito per la controparte alla quale tali titoli sono trasferiti.
- (viii) **“Direttiva AIFMD”**: la Direttiva 2011/61/UE.
- (ix) **“Depositario”**: il depositario del Fondo, come definito all'articolo 4 del presente Regolamento.
- (x) **“Durata del Fondo”** o **“Ciclo di Vita del Fondo”**: il termine di durata del fondo come individuato dall'articolo 2.1.
- (xi) **“Certificato Cumulativo”**: il termine definito al successivo articolo 24.
- (xii) **“Commissione di Gestione”**: la commissione di gestione spettante alla Società di Gestione, come definita all'articolo 13.1.
- (xiii) **“ELTIF”**: FIA che si qualifica come fondo di investimento europeo a lungo termine ai sensi del Regolamento ELTIF.
- (xiv) **“FIA”** o **“Fondo di Investimento Alternativo”**: fondo comune di investimento rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva AIFMD.
- (xv) **“Fondo”** o **“Fondo Feeder”**: il Fondo di Investimento Alternativo mobiliare di tipo chiuso non riservato oggetto del presente Regolamento denominato *“Euromobiliare Private Assets - Pictet Co-Investments I ELTIF”*.
- (xvi) **“Fondo Master”**: Pictet Private Assets SICAV-Environment Co-Investment Fund I ELTIF, comparto di Pictet Private Assets SICAV in cui il Fondo investirà almeno l'85% del proprio patrimonio nell'ambito della struttura *master-feeder*.
- (xvii) **“Giorno”**: ciascun giorno di calendario.
- (xviii) **“Giorno di Valutazione”**: l'ultimo giorno di ogni trimestre successivo al Closing.
- (xix) **“Giorno Lavorativo”**: ciascun giorno, esclusi i sabati e le domeniche, in cui le banche sono generalmente aperte a Milano per lo svolgimento della loro normale attività.

- (xx) **“Gruppo”** o **“Gruppo CREDEM”**: si intende il Gruppo Bancario CREDEM, al quale appartiene la SGR.
- (xxi) **“Investitore”**: ciascun sottoscrittore delle Quote come definito al successivo articolo 2.1.
- (xxii) **“Investitore al Dettaglio”**: investitore diverso da un Investitore Professionale.
- (xxiii) **“Investitore Professionale”**: i clienti professionali privati e i clienti professionali pubblici, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
- (xxiv) **“NAV”**: il valore complessivo netto del Fondo come definito al successivo articolo 5.1.
- (xxv) **“Nuovo Gestore”**: il gestore eventualmente designato per sostituire la Società di Gestione nella gestione del Fondo, ai sensi del successivo articolo 18.1.
- (xxvi) **“OICR Collegati”**: gli OICR gestiti dalla SGR, o da altre società legate alla prima tramite gestione o controllo comune o una considerevole partecipazione diretta o indiretta.
- (xxvii) **“Periodo di Grazia”**: il periodo di proroga della durata del Fondo come definito dall’art. 2.2.
- (xxviii) **“Quote”**: le quote di partecipazione al Fondo.
- (xxix) **“Regolamento”**: il presente regolamento di gestione del Fondo.
- (xxx) **“Regolamento sulla Gestione Collettiva”**: il regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emanato con provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 come successivamente modificato e integrato.
- (xxxi) **“Regolamento ELTIF”**: il Regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine.
- (xxxii) **“SGR”** o **“Società di Gestione”**: la società di gestione collettiva del risparmio che ha istituito e gestisce il Fondo, come definita al successivo articolo 1.
- (xxxiii) **“Soggetti Collocatori”**: il termine definito al successivo articolo 18.5.
- (xxxiv) **“TUB”** o **“Testo Unico Bancario”** il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, contenente il “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” come successivamente modificato e integrato.
- (xxxv) **“TUF”**: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, contenente il “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.
- (xxxvi) **“Valore Complessivo Netto”**: il termine definito al successivo articolo 5.15.1.
- (xxxvii) **“Valore Unitario delle Quote”**: il termine definito al successivo articolo 5.2.
- (xxxviii) **“Vendita allo Scoperto”**: le operazioni di “vendita allo scoperto” così come così come definite dall’articolo 2, punto 17), del Regolamento ELTIF.
- (xxxix) **“Vendita con Patto di Riacquisto”**: un’operazione di vendita con patto di riacquisto quale definita dall’articolo 4(1)(83), del Regolamento (UE) n. 575/2013.
- (xl) **“Versamento”**: importo di capitale corrisposto al Fondo da ciascun Investitore in un’unica soluzione al momento della sottoscrizione per importo pari all’Ammontare Sottoscritto.

## Sezione (A) - SCHEDA IDENTIFICATIVA

### 1. Denominazione, tipologia e struttura *master-feeder*

- 1.1. La SGR ha istituito il presente Fondo di Investimento Alternativo, in forma chiusa e non riservata, denominato “*Euromobiliare Private Assets - Pictet Co-Investments I ELTIF*” (di seguito il “**Fondo**”).
- 1.2. Il Fondo è stato istituito dal Consiglio di Amministrazione della SGR con delibera del 25 settembre 2024 mediante approvazione del presente Regolamento.
- 1.3. Il Fondo si qualifica come fondo di investimento europeo a lungo termine ai sensi del Regolamento ELTIF (“**ELTIF**”).
- 1.4. Il Fondo è istituito quale OICR Feeder ai sensi all’art. 1, lett. m-*novies* del TUF, ossia quale OICR che investe le proprie attività totalmente o in prevalenza in un OICR master.
- 1.5. Il Fondo investe almeno l’85% del proprio patrimonio nelle azioni nell’OICR denominato “Pictet Private Assets SICAV-Environment Co-Investment Fund I ELTIF”, comparto della società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese “Pictet Private Assets SICAV” (di seguito “**Fondo Master**”). Il Fondo Master è un FIA di diritto lussemburghese, chiuso e non riservato, qualificato anch’esso come ELTIF.
- 1.6. La gestione del Fondo Feeder compete alla SGR che vi provvede nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, delle disposizioni degli Organi di Vigilanza, del Regolamento ELTIF e del presente Regolamento.
- 1.7. Il Fondo Feeder ha forma chiusa e dunque il diritto al rimborso delle Quote viene riconosciuto agli Investitori solo alla scadenza della Durata del Fondo, fatte salve le previsioni di cui agli articoli 13 (Proventi), 14 (Rimborsi di Capitale) e 28.2 (Liquidazione Anticipata).
- 1.8. Non è attualmente prevista l’ammissione delle Quote a negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione.
- 1.9. L’esercizio del Fondo coincide con l’anno solare. Il primo esercizio ha inizio alla data del Closing e si chiude il 31 dicembre immediatamente successivo.

### 2. Durata del Fondo

- 2.1. Coerentemente con la durata del Fondo Master, la Durata del Fondo Feeder è fissata in 10 (dieci) anni a decorrere dal Closing, salve le ipotesi di liquidazione anticipata ai sensi del successivo articolo 28.2 o di proroga ai sensi del successivo articolo 2.2.
- 2.2. La SGR può prorogare la Durata del Fondo, anche in più soluzioni, fino ad un massimo di 3 (tre) anni, ovvero sino al diverso termine massimo previsto dalle disposizioni normative tempo per tempo applicabili, al fine di completare lo smobilizzo degli investimenti e, in particolare, dell’investimento nel Fondo Master (“**Periodo di Grazia**”). Dell’avvenuta deliberazione del Periodo di Grazia è data notizia alla Banca d’Italia, alla CONSOB e agli Investitori, specificando le motivazioni poste a supporto della relativa decisione.
- 2.3. Ai fini del Regolamento ELTIF, la data in cui inizia e termina il ciclo di vita del Fondo (“**Ciclo di Vita del Fondo**”) coincide con l’inizio e la scadenza del termine di Durata del Fondo. La data di decorrenza e scadenza del Ciclo di Vita del Fondo sarà comunicata agli Investitori mediante Avviso.

### 3. Società di gestione dell’ELTIF

- 3.1.** Il Fondo è gestito da Euromobiliare Asset Management Società di Gestione del Risparmio S.p.A. - in forma abbreviata Euromobiliare AM SGR S.p.A. (di seguito anche la “**SGR**” o “**Società**”), con sede legale in Milano, Corso Monforte 34, autorizzata alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio ed iscritta nell’albo delle società di gestione del risparmio tenuto dalla Banca d’Italia al numero 5 della sezione “Gestori di FIA” ed al numero 7 della sezione “Gestori di OICVM” ai sensi dell’articolo 35 del TUF, nonché al numero 14 del registro “Gestori di ELTIF” ai sensi dell’articolo 4-quinquies.1 del TUF. L’indirizzo internet della SGR è [www.eurosgr.it](http://www.eurosgr.it).
- 3.2.** La SGR è parte del gruppo bancario Credito Emiliano - Credem, facente capo a Credito Emiliano S.p.A. (“**Gruppo**” o “**Gruppo CREDEM**”), iscritta all’Albo delle Banche al tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del TUB al n. 5350 nonché all’Albo dei Gruppi Bancari tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 64 del TUB al n. 3032.
- 3.3.** L’organo amministrativo della SGR è responsabile della gestione aziendale e del Fondo Feeder e determina l’ambito e l’articolazione dei poteri delegati, anche a soggetti esterni, verificandone periodicamente l’adeguatezza.

#### **4. Depositario**

- 4.1.** Il Depositario è BNP Paribas SA (di seguito il “**Depositario**”), con sede legale in Parigi, Boulevard des Italiens 16, e succursale in Milano, Piazza Lina Bo Bardi n. 3 - iscritta al n. 5482 dell’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia ed autorizzata all’esercizio delle funzioni di depositario con provvedimento della Banca d’Italia, Prot. N°0766501/22 del 12 maggio 2022.
- 4.2.** Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati rappresentativi delle Quote sono svolte presso la succursale di Milano del Depositario. Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle Quote sono svolte presso la succursale di Milano del Depositario.
- 4.3.** Gli Investitori possono provvedere direttamente al ritiro dei certificati presso la succursale di Milano del Depositario oppure richiederne alla SGR, in ogni momento, l’inoltro a proprio rischio e spese al domicilio dagli stessi indicati.

#### **5. Calcolo del NAV e del Valore Unitario della Quota**

- 5.1.** Il valore complessivo netto del Fondo (di seguito, “**Valore Complessivo Netto**” o “**NAV**”) è pari al valore delle attività che lo compongono al netto delle passività calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa tempo per tempo applicabile. Gli Investitori hanno diritto di ottenere gratuitamente la documentazione relativa ai criteri di valutazione, facendone richiesta alla SGR. Il calcolo è riferito all’ultimo Giorno Lavorativo di ogni trimestre solare successivo al Closing (“**Giorno di Valutazione**”) e viene effettuato dalla SGR, anche avvalendosi di terzi in regime di esternalizzazione, entro il settantacinquesimo Giorno successivo alla fine del trimestre di riferimento.
- 5.2.** Il valore unitario di ciascuna Quota (“**Valore Unitario della Quota**”) è calcolato con la medesima cadenza trimestrale prevista per il calcolo del NAV, dividendo il NAV del Fondo (calcolato come indicato nel precedente articolo) per il numero di Quote appartenenti a ciascuna classe. Gli Investitori hanno diritto di ottenere gratuitamente la documentazione relativa ai criteri di valutazione, facendone richiesta alla SGR.
- 5.3.** Il Valore Unitario della Quota, calcolato come indicato al punto precedente, è reso noto agli Investitori, con la medesima cadenza trimestrale prevista per il calcolo del NAV, mediante pubblicazione sul sito internet della SGR. Tale valore è calcolato, secondo i criteri stabiliti dalla

Banca d'Italia, sotto la responsabilità della SGR, anche avvalendosi di outsourcer esterni, nel rispetto di quanto stabilito dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

- 5.4. In ragione della struttura master-feeder, il NAV del Fondo dipenderà dal valore del patrimonio del Fondo Master, il quale sarà determinato secondo quanto previsto nell'ambito del relativo statuto, al quale si rimanda per maggiori informazioni.
- 5.5. È facoltà della SGR sospendere il calcolo e/o la comunicazione del Valore Unitario della Quota del Fondo in conseguenza di eventi eccezionali e/o imprevedibili che non ne consentano la regolare determinazione o la comunicazione. Rientra in tali eventi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'assenza di dati disponibili relativi al valore delle quote del Fondo Master. Ove ricorrano tali circostanze, la SGR informa della sospensione la Banca d'Italia, nonché gli Investitori mediante Avviso. Al cessare delle predette circostanze, la SGR si adopera per determinare il Valore Unitario della Quote non appena possibile e provvede alla relativa comunicazione agli Investitori, con le stesse modalità sopra indicate.
- 5.6. In caso di errore nel calcolo del NAV, solo qualora il valore risulti errato per un importo superiore allo 0,25% del valore del NAV, la SGR procederà alla comunicazione del NAV rettificato mediante pubblicazione sul sito internet della SGR nonché ad effettuare le eventuali operazioni di reintegro degli Investitori e del Fondo.

## 6. Classi di Quote

- 6.1. Il Fondo prevede l'emissione di due classi di quote (congiuntamente le "Quote"):
  - quote di classe R ("Quote R"); e
  - quote di classe I ("Quote I").
- 6.2. Tutte le Quote sono di uguale valore nominale e con uguali diritti nell'ambito di ciascuna classe e si differenziano per un diverso regime commissionale, per l'ammontare minimo di sottoscrizione nonché per le caratteristiche dei soggetti legittimati a sottoscrivere e detenere le Quote.
- 6.3. La SGR si uniforma alle specifiche disposizioni del Regolamento ELTIF relative alla commercializzazione delle Quote a soggetti che non possono essere considerati come Investitori Professionali ai sensi della Direttiva 2014/65/UE e del TUF.

## SEZIONE (B) - CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

### 7. Scopo, oggetto, politica di investimento ed altre caratteristiche del Fondo

#### 7.1. Politica di investimento del Fondo

**7.1.1.** Scopo del Fondo Feeder è l'incremento nel lungo periodo del valore del patrimonio conferito dagli Investitori prevalentemente mediante i rendimenti attesi dagli investimenti effettuati da parte del Fondo Master.

**7.1.2.** Il Fondo Feeder si propone di investire almeno l'85% delle proprie attività nelle azioni della classe J del Fondo Master la cui politica di investimento è descritta nell'articolo 7.2 del presente Regolamento. Eventuali temporanee variazioni al di sotto di tale soglia minima, determinate da mutamenti del valore dei titoli in portafoglio in epoca successiva all'investimento ovvero da altri fatti non dipendenti dalla SGR, saranno gestite così da ripristinare il rispetto del limite nel più breve tempo possibile, tenendo conto dell'interesse degli Investitori.

**7.1.3.** Il Fondo potrà investire fino al 15% delle proprie attività in liquidità e strumenti finanziari assimilabili quali ad esempio, (i) strumenti finanziari a breve termine del mercato monetario e/o obbligazioni negoziate in mercati regolamentati, (ii) quote o azioni di fondi monetari o obbligazionari armonizzati; (iii) titoli di stati membri dell'UE o extra UE e di enti sovranazionali o da questi garantiti e (iv) altri strumenti finanziari e forme di investimento di rapida liquidabilità.

**7.1.4.** In conformità alle previsioni del Regolamento ELTIF, il Fondo non potrà:

- (i). eseguire operazioni di Vendita allo Scoperto;
- (ii). assumere esposizioni dirette o indirette verso merci (*commodity*), anche mediante strumenti finanziari derivati, certificati che li rappresentino, indici basati su di essi o qualsiasi altro mezzo o strumento che possa generare un'esposizione verso di essi;
- (iii). eseguire operazioni di Concessione o Assunzione di Titoli in Prestito, Vendita con Patto di Riacquisto o qualsiasi altro accordo che abbia un effetto economico equivalente e presenti rischi simili, se ciò incide su oltre il 10% delle attività dell'ELTIF;
- (iv). utilizzare strumenti finanziari derivati, salvo i casi in cui l'uso di tali strumenti serva unicamente allo scopo di copertura dei rischi inerenti ad altri investimenti dell'ELTIF.

**7.1.5.** L'investimento in strumenti finanziari derivati è possibile solo se destinato unicamente allo scopo di copertura dei rischi inerenti agli investimenti del Fondo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del Regolamento Delegato (UE) 2018/480 della Commissione del 4 dicembre 2017. In ogni caso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio/rendimento definito dalla politica di investimento del Fondo.

**7.1.6.** Il Fondo non fa ricorso alla leva finanziaria.

**7.1.7.** Nelle attività di gestione del Fondo, la SGR opererà nel rispetto delle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio previste dalla normativa vigente e, in particolare, dal Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio e dal Regolamento ELTIF.

**7.1.8.** La diversificazione e il frazionamento degli investimenti del Fondo Feeder sarà raggiunta, in coerenza con gli obiettivi di ottimizzazione del portafoglio, prevalentemente tramite l'investimento nel Fondo Master.

#### 7.2. Politica di investimento del Fondo Master

**7.2.1.** La politica di investimento del Fondo Master prevede come obiettivo di conseguire una significativa crescita nel lungo periodo del capitale mediante l'investimento:

- (i) principalmente in un portafoglio diversificato di investimenti di private *equity* insieme ad

- altri fondi di private equity o altre tipologie di sponsor; e,
- (ii) fino al 30% dell'attivo, in investimenti diretti di private *equity* diversi da quelli di cui al punto precedente.

Tali investimenti comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: azioni, certificati azionari, azioni privilegiate, certificati di debito convertibili (e/o altre forme di strumenti di debito, purché siano marginali e destinati a integrare o a colmare un investimento azionario o a essere utilizzati come alternativa a quest'ultimo) e qualsiasi altro investimento assimilabile a tale investimento di private *equity* e che può includere anche entità quotate in borsa e entità e attività assimilate.

**7.2.2.** Il Fondo Master effettuerà investimenti, di cui al precedente articolo, che perseguono principalmente (ma non esclusivamente) strategie di *leveraged buyout, growth, turn around/special situations, venture capital*.

**7.2.3.** Il Fondo Master può avere un'esposizione a società di piccole, medie e grandi dimensioni.

**7.2.4.** Il Fondo Master si concentrerà sull'individuazione di opportunità legate all'ambiente che capitalizzino le tendenze della sostenibilità relative a, ma non solo:

- (i) riduzione dei gas serra (GHG);
- (ii) controllo dell'inquinamento;
- (iii) economia circolare;
- (iv) consumo sostenibile; e
- (v) tecnologie abilitanti per migliorare le pratiche di gestione ambientale.

**7.2.5.** Per una più ampia e dettagliata descrizione della politica di investimento del Fondo Master si rinvia a quanto previsto nel prospetto del Fondo Master.

## **8. Periodo di Investimento**

**8.1.** Il periodo di investimento del Fondo Feeder ("**Periodo di Investimento**") – fissato coerentemente con la durata del periodo di investimento del Fondo Master – è pari a 4 (quattro) anni a decorrere dal Closing.

**8.2.** Durante il Periodo di Investimento, il Fondo Feeder procede all'investimento in azioni del Fondo Master, in conformità al periodo di sottoscrizione del Fondo Master. Gli investimenti in liquidità e strumenti finanziari assimilabili ai sensi dell'articolo 7.1.3 del presente Regolamento possono essere effettuati anche dopo la fine del Periodo di Investimento.

## **9. Principali profili di rischio dell'investimento nel Fondo**

**9.1** In considerazione della natura generalmente illiquida e delle caratteristiche del Fondo, l'investimento nelle Quote comporta un significativo grado di rischio connesso alle possibili variazioni di valore e della redditività dei beni e delle attività finanziarie in cui il patrimonio del Fondo è investito.

**9.2** La SGR non può assicurare che l'obiettivo del Fondo venga raggiunto, né che vi sia la restituzione del capitale investito. Il rendimento del Fondo può variare significativamente di anno in anno.

**9.3** I rischi connessi all'investimento in Quote sono in primo luogo riconducibili alle possibili variazioni del valore della Quota e, in particolare, al fatto che il Fondo ha natura di OICR *feeder* che si caratterizza per investire le proprie attività prevalentemente in quote del Fondo Master.

Inoltre, per sua natura un fondo chiuso è un investimento di lungo periodo per il quale non esiste obbligo di rimborso o di riacquisto delle Quote prima della scadenza della Durata del Fondo, come prorogata eventualmente ai sensi del Regolamento.

- 9.4** Non essendo prevista la quotazione delle Quote, le prospettive di liquidità dell'investimento prima della scadenza della durata del Fondo sono pertanto collegate unicamente alla possibilità che la SGR proceda ai rimborsi parziali delle Quote e/o alla distribuzione dei Proventi secondo quanto previsto dal Regolamento.
- 9.5** Per apprezzare il rischio connesso all'investimento in Quote occorre considerare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli elementi di rischio indicati nella documentazione messa a disposizione all'Investitore prima dell'investimento. Con particolare riferimento ai rischi connessi all'investimento da parte del Fondo Feeder nel Fondo Master, al fine di compiere un corretto apprezzamento dell'investimento, gli Investitori sono invitati a valutare le informazioni contenute nel regolamento e nella documentazione messa a disposizione all'Investitore da parte della società di gestione del Fondo Master che l'Investitore potrà richiedere alla SGR ai sensi presente Regolamento.
- 9.6** La presenza di tali rischi può pertanto determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale. Tali rischi devono essere adeguatamente compresi e valutati prima di decidere un eventuale investimento nel Fondo.
- 9.7** In relazione alle sue caratteristiche intrinseche e alla durata dell'investimento, il Fondo è destinato agli Investitori con un orizzonte temporale di investimento di lungo termine, per i quali tale investimento rappresenta soltanto una piccola quota del loro portafoglio di investimenti complessivo.

## **10. Caratteristiche delle Quote**

**10.1.** È prevista l'emissione di 2 (due) classi di Quote:

- (i) Quote R, destinate agli Investitori al Dettaglio;
- (ii) Quote I, destinate agli Investitori Professionali.

**10.2.** Il valore nominale di ciascuna Quota è di Euro 10.000,00 (diecimila/00). Ciascuna Quota non è frazionabile, conseguentemente è possibile soltanto la sottoscrizione di un numero intero di Quote.

**10.3.** L'importo minimo di investimento nel Fondo è pari a:

- Euro 10.000,00 (diecimila/00) per le Quote R;
- Euro 1.000.000,00 (un milione/00) per le Quote I.

**10.4.** Le quote di partecipazione al Fondo appartenenti alla medesima classe sono tutte di uguale valore e con uguali diritti. Con riferimento a ciascuna classe di Quote, tutti gli Investitori beneficiano di pari trattamento e nessun trattamento preferenziale o vantaggio economico specifico è concesso a singoli investitori o gruppi di investitori.

**10.5.** La partecipazione al Fondo in qualunque momento conseguita comporta l'accettazione del presente Regolamento.

## **11. Operazioni con parti correlate o in conflitto di interesse**

**11.1.** Le operazioni con parti correlate o in conflitto di interessi sono effettuate nel rispetto delle previsioni del Regolamento, delle politiche e delle procedure adottate dalla SGR e, in ogni caso, con le cautele previste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti con riguardo ai FIA chiusi non riservati e agli ELTIF.

**11.2.** In particolare, nella propria operatività la SGR potrà porre in essere operazioni con parti correlate o in conflitto di interessi in relazione alle quali abbia, direttamente o indirettamente, un interesse in conflitto con quello del Fondo, che potrà derivare dal verificarsi, tra l'altro, di una o più delle seguenti situazioni e/o rapporti, che potranno sussistere congiuntamente o disgiuntamente:

- (i). prestazione congiunta dell'attività di gestione di più OICR;
- (ii). investimento in OICR o in altri strumenti finanziari nei quali sia investito o si intenda investire il patrimonio di altri OICR gestiti dalla SGR, o il patrimonio della stessa SGR, o, ancora, il patrimonio di altre società del medesimo gruppo di appartenenza della SGR (Gruppo Credem) o da queste ultime gestito.

**11.3.** La SGR ha adottato procedure interne idonee a salvaguardare i diritti del Fondo e degli Investitori, in modo tale da ridurre al minimo il rischio potenzialmente derivante da operazioni in conflitto di interesse. A tal fine, le procedure adottate dalla SGR includono appositi meccanismi organizzativi e amministrativi volti a individuare, prevenire, gestire e monitorare i conflitti di interessi, nonché, ove necessario a comunicare i medesimi agli Investitori.

**11.4.** Al fine di minimizzare i rischi delle situazioni di conflitto di interessi, la SGR, fra l'altro:

- (i). adotta soluzioni organizzative tali da limitare i conflitti di interessi;
- (ii). adotta procedure volte ad evitare che la stessa possa ricevere facilitazioni economiche (in beni o servizi) che non siano utili o necessari ad assistere la SGR nella prestazione dell'attività di gestione collettiva del risparmio;
- (iii). adotta un codice di comportamento volto ad evitare che i propri dipendenti e collaboratori ottengano qualsivoglia forma di remunerazione da parte degli emittenti degli strumenti finanziari oggetto di investimento da parte del Fondo.

**11.5.** Il Fondo non può investire in attività di investimento ammissibili ai sensi del Regolamento ELTIF nelle quali la SGR ha o assume un interesse diretto o indiretto secondo modalità diverse dalla detenzione di quote o azioni degli OICR istituiti nell'Unione Europea che la SGR gestisce.

## **12. Risultati della gestione**

**12.1.** Costituiscono di Risultati della Gestione tutti i flussi di cassa a qualunque titolo generati dalle attività investite dal Fondo (ivi inclusa la liquidità) quali:

- (i) rimborsi degli investimenti effettuati dal Fondo, le plusvalenze e le distribuzioni connesse all'investimento nel Fondo Master;
- (ii) gli interessi ed eventuali altri proventi realizzati a valere sulla liquidità detenuta;
- (iii) ogni altra componente di reddito positiva generata dall'investimento delle proprie attività da parte del Fondo.

**12.2.** La SGR, nei limiti di quanto previsto dal presente Regolamento, può utilizzare i Risultati di Gestione al fine di:

- (i) effettuare nuove sottoscrizioni nel Fondo Master, ove possibile;
- (ii) effettuare nuovi investimenti in liquidità in conformità all'articolo 7.1.3;
- (iii) far fronte ai costi e alle spese collegate con la gestione del Fondo, ivi incluse le Commissioni di Gestione;
- (iv) costituire riserve per far fronte a specifici rischi o passività.

- 12.3.** I Risultati della Gestione che la SGR non utilizza secondo quanto previsto dal precedente articolo 12.2 costituiscono importi distribuibili agli Investitori (di seguito "**Importi Distribuibili**"). La SGR può, nell'interesse degli Investitori, ripartire tra gli stessi gli Importi Distribuibili a titolo di:
- (i) distribuzioni di proventi, sino a concorrenza degli utili conseguiti dal Fondo riflessi nella relazione di periodo redatta dalla SGR (di seguito "**Proventi**"), in conformità all'articolo 13;
  - (ii) rimborsi parziali pro-quota di capitale (di seguito "**Rimborsi di Capitale**") in conformità all'articolo 14.
- 12.4.** Hanno diritto alla distribuzione dei Proventi ed ai Rimborsi di Capitale gli Investitori che risultano titolari di Quote nel giorno di approvazione della relazione annuale o della relazione finanziaria del periodo di riferimento della distribuzione.

### **13. Distribuzioni dei Proventi**

- 13.1.** La SGR può avvalersi della facoltà di distribuire agli Investitori, secondo le modalità di cui al presente articolo, i Proventi. In conformità al Regolamento ELTIF, si qualificano come Proventi:
- (i) i proventi prodotti regolarmente dalle attività in cui è investito il patrimonio del Fondo;
  - (ii) le plusvalenze realizzate dopo la liquidazione di una o più di tali attività.
- 13.2.** La SGR, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, a partire dal quinto anno successivo al Closing, può provvedere alla distribuzione dei Proventi in favore degli Investitori, secondo quanto prescritto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, in misura proporzionale alle Quote possedute. Si considerano aventi diritto alla distribuzione dei Proventi gli Investitori esistenti alla data di approvazione della relazione di gestione del Fondo da parte del Consiglio di Amministrazione della SGR per i relativi esercizi di competenza.
- 13.3.** È facoltà del Consiglio di Amministrazione della SGR deliberare, secondo il proprio prudente apprezzamento, tenuto conto dell'interesse degli Investitori, e, in generale, dell'esigenza di mantenere la stabilità finanziaria di lungo periodo del Fondo, la distribuzione dei Proventi in misura inferiore al 100% dell'importo distribuibile, ovvero la mancata distribuzione degli stessi. Le distribuzioni dei Proventi sono effettuate previa approvazione della relazione annuale o della relazione finanziaria relativa al diverso periodo di riferimento che la Società di Gestione può di volta in volta determinare per le distribuzioni.
- 13.4.** Le distribuzioni sono comunicate agli Investitori mediante lettera di conferma trasmessa via posta ordinaria a ciascun Investitore all'indirizzo indicato nel modulo di sottoscrizione.
- 13.5.** Le distribuzioni verranno effettuate mediante accredito del relativo importo sul conto corrente intestato all'Investitore ovvero a uno dei cointestatari indicato nel modulo di sottoscrizione, ovvero su altro conto intestato all'Investitore ovvero a uno dei cointestatari e successivamente comunicato alla SGR mediante flusso informatico attivo tra i collocatori e la SGR. L'estinzione dell'obbligazione di distribuzione a carico della SGR si determina al momento della ricezione, da parte dell'avente diritto, del mezzo di pagamento disposto dal Depositario.
- 13.6.** Le distribuzioni vengono effettuate in Euro previa conversione in Euro di eventuali altre valute.
- 13.7.** Le somme non riscosse entro il termine di 90 (novanta) Giorni dall'inizio delle operazioni di pagamento sono depositate in un conto intestato alla SGR, vincolato al pagamento delle somme suddette, aperto presso il Depositario. Tali somme non sono produttive di interessi.
- 13.8.** Il diritto a riscuotere le somme da parte degli aventi diritto si prescrive nei termini di legge, a decorrere dalla data fissata per la loro distribuzione ai sensi del presente articolo, in favore:

- (i) del Fondo, qualora il termine di prescrizione scada anteriormente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo; ovvero
- (ii) della SGR, qualora il termine di prescrizione scada successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo.

## 14. Rimborso di Capitale

**14.1.** In virtù della natura di ELTIF del Fondo, gli Investitori non hanno diritto a richiedere il rimborso anticipato delle proprie Quote prima della scadenza del Ciclo di Vita del Fondo. Il rimborso delle Quote agli Investitori è possibile a partire dal giorno successivo al termine del Ciclo di Vita del Fondo, come individuato dal precedente articolo 2, in conformità all'articolo 28.

**14.2.** Fermo quanto previsto dal precedente articolo 14.1, la SGR si riserva la facoltà di effettuare Rimborsi di Capitale riducendo il capitale del Fondo su base proporzionale in favore degli Investitori, in caso di liquidazione di uno o più degli attivi investiti prima della fine del Ciclo di Vita del Fondo, a condizione che tale liquidazione anticipata sia debitamente valutata dalla SGR nell'interesse degli Investitori.

**14.3.** A partire dal quinto anno successivo al Closing, la SGR, nei casi di cui al precedente articolo 14.2 potrà avvalersi della facoltà di deliberare Rimborsi di Capitale in favore degli Investitori. In tal caso la SGR sarà tenuta a informare gli Investitori in merito:

- (i) ai disinvestimenti effettuati, compresi eventuali rimborsi parziali pro quota ricevuti dal Fondo Master;
- (ii) alle motivazioni alla base dei disinvestimenti effettuati;
- (iii) all'ammontare dell'importo rimborsato per ogni Quota;
- (iv) alla data di messa in pagamento dei Rimborsi di Capitale.

**14.4.** I Rimborsi di Capitale sono esclusivamente in denaro. Per quanto compatibile, si applica la procedura di distribuzione di cui al precedente articolo 13.

## 15. Regime delle spese e compenso della SGR

### 15.1. Spese a carico del Fondo

Sono imputate al Fondo le sole spese di pertinenza o funzionali all'attività ordinaria del Fondo, ovvero previste da disposizioni legislative o regolamentari. Pertanto, le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:

- (i) una commissione di gestione su base annua (di seguito "**Commissione di Gestione**"), calcolata a partire dal *Closing* e per l'intera Durata del Fondo, con riferimento a ciascun Giorno di Valutazione, nella misura del **1,50%** del NAV del Fondo per le Quote di Classe R e **0,70%** del NAV del Fondo per le Quote di Classe I:

La Commissione di Gestione è prelevata dalle disponibilità del Fondo entro cinque Giorni dalla data di pubblicazione del valore della Quota del trimestre di riferimento.

Per il primo trimestre solare, la Commissione di Gestione viene calcolata *pro rata temporis*;

- (ii) la commissione di set-up che ricomprende i costi sostenuti dalla SGR per la costituzione e l'avvio del Fondo (la "**Commissione di Set-up**"), fino ad un massimo di 200.000 (duecentomila) euro da corrispondersi una tantum entro 30 (trenta) Giorni dal Closing;
- (iii) una commissione per il calcolo del Valore Unitario della Quota, calcolato trimestralmente,

sulla base dell'ultimo NAV disponibile del Fondo (rettificato delle plusvalenze non realizzate, rispetto al loro costo storico, sui beni non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato), a partire dal Closing, e corrisposto in via posticipata, in misura pari allo 0,04% su base annua;

- (iv) il compenso da riconoscere al Depositario, pari a 48.000,00 Euro annui suddiviso come segue:
  - (a). per il servizio di custodia e amministrazione, 21.000,00 Euro;
  - (b). per l'incarico ai sensi dell'articolo 48 del TUF (eccettuata l'eventuale attività di custodia e amministrazione titoli), 27.000,00 Euro;
- (v) costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo, ivi incluse a titolo meramente esemplificativo, le commissioni di gestione pagate al gestore del Fondo Master, nonché le spese relative all'attività di gestione del rischio di cambio se affidate in outsourcing a soggetti terzi. Sul Fondo, in quanto investitore nel Fondo Master, graveranno inoltre, indirettamente, i costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo Master;
- (vi) le spese di tenuta della contabilità e di redazione, revisione e certificazione delle relazioni del Fondo, ivi compreso il rendiconto finale di liquidazione, e di ogni altro documento contabile;
- (vii) gli oneri fiscali posti per legge a carico del Fondo o il cui presupposto sia collegato al patrimonio o alle attività del Fondo;
- (viii) le spese di redazione, stampa e invio dei documenti costitutivi del Fondo e dei documenti periodici e degli altri documenti informativi destinati agli Investitori e degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari;
- (ix) le spese di pubblicazione e comunicazione del Valore Unitario delle Quote e dei prospetti periodici del Fondo;
- (x) i compensi dovuti e gli oneri di legge sostenuti per la gestione amministrativa degli Investitori;
- (xi) gli oneri finanziari e i costi bancari in genere sostenuti nell'interesse del Fondo;
- (xii) le spese legali e giudiziarie e quelle relative alle consulenze professionali sostenute nell'interesse del Fondo, ivi incluse quelle sostenute per la costituzione del Fondo;
- (xiii) il contributo di vigilanza dovuto alle Autorità competenti per lo svolgimento dell'attività di controllo e vigilanza;
- (xiv) le spese inerenti alla costituzione, alla convocazione e al funzionamento dell'Assemblea degli Investitori;
- (xv) ogni costo e sopravvenienza passiva (da intendersi come costi ed oneri emersi in sede differita) inerente quanto indicato nei punti che precedono, salva la responsabilità della SGR in caso di violazione dei propri doveri ai sensi del presente Regolamento.

## **15.2. Oneri a carico degli Investitori**

Sono a carico dei singoli Investitori:

- (i) le spese per la consegna di copia del Regolamento successiva alla prima;
- (ii) le spese postali e gli altri oneri di spedizione, diversi da quelli posti espressamente a carico del Fondo, a fronte della corrispondenza e della documentazione inviata all'Investitore secondo le modalità previste dal Regolamento e/o dalle disposizioni

normative tempo per tempo vigenti;

- (iii) le spese relative ai mezzi di pagamento utilizzati per il versamento degli importi dovuti per la sottoscrizione e/o l'acquisto delle Quote e per la riscossione delle distribuzioni di Proventi (articolo 13), Rimborsi di Capitale (articolo 14) e/o delle somme derivanti da operazioni di rimborso finale;
- (iv) le spese di gestione dell'eventuale conto corrente intestato alla SGR da accendere presso il Depositario a fronte del mancato ritiro delle somme rivenienti da operazioni di distribuzione, rimborso parziale o finale;
- (v) i costi effettivamente sostenuti dalla SGR per l'emissione dei Certificati Nominativi e la spedizione dei medesimi presso la sede legale o il domicilio degli Investitori fino ad un massimo di Euro 100 oltre a rimborso spese postali;
- (vi) gli eventuali oneri fiscali connessi con la sottoscrizione delle Quote ed il suo perfezionamento; le imposte di bollo, quando dovute;
- (vii) le eventuali spese legate alle distribuzioni in liquidità agli Investitori.

Gli oneri di cui al presente articolo 15.2, sono limitati alla copertura dei costi effettivamente sostenuti dalla SGR, che saranno di volta in volta indicati all'Investitore interessato.

I costi amministrativi di cui sopra potranno essere aggiornati il 1° gennaio di ogni anno sulla base della variazione intervenuta negli anni precedenti l'ultimo aggiornamento nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, arrotondando l'importo aggiornato ai 25 (venticinque) centesimi di Euro più prossimi.

Non sono previste, a carico degli Investitori, commissioni di sottoscrizione, né i Soggetti Collocatori (come infra definiti) possono porre a carico degli Investitori oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

### **15.3. Oneri a carico della SGR**

Sono a carico della SGR tutte le spese non specificamente indicate come a carico del Fondo o degli Investitori, tra cui:

- (i) le spese di funzionamento e amministrazione della stessa;
- (ii) le spese connesse alla commercializzazione delle Quote, ivi incluse le spese pubblicitarie;
- (iii) tutti gli oneri non esplicitamente indicati come a carico del Fondo o degli Investitori nel presente Regolamento;
- (iv) le spese di revisione e certificazione della propria contabilità e del proprio bilancio.

## SEZIONE (C) - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

### 16. Assemblea degli Investitori

- 16.1.** Gli Investitori si riuniscono in un'apposita assemblea ("**Assemblea degli Investitori**") esclusivamente al fine di deliberare in merito alla sostituzione della SGR e sulle materie ad essa riservate ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti dal presente Regolamento.
- 16.2.** Ove richiesto dalla SGR, l'Assemblea degli Investitori potrà essere inoltre essere convocata, al verificarsi di determinate condizioni, per esprimersi circa l'eventuale sostituzione del Gestore del Fondo Master.
- 16.3.** La convocazione dell'Assemblea degli Investitori può avvenire anche al di fuori della sede legale della SGR.
- 16.4.** L'Assemblea degli Investitori è convocata dal Consiglio di Amministrazione della SGR con un preavviso non inferiore a 15 (quindici) Giorni, mediante Avviso che deve indicare l'ordine del giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'indicazione della materia da trattare.
- 16.5.** L'Assemblea degli Investitori è altresì convocata tempestivamente, su richiesta di tanti Investitori che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del valore delle Quote in circolazione.
- 16.6.** L'Assemblea degli Investitori si considera validamente costituita, anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette, purché sia rappresentato, anche per delega, il 100% (cento per cento) delle Quote e nessuno degli Investitori si opponga alla trattazione dell'ordine del giorno.
- 16.7.** Ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi, è consentito l'intervento in Assemblea degli Investitori mediante teleconferenza o videoconferenza a condizione che tali modalità consentano: (i) l'identificazione degli intervenuti all'Assemblea degli Investitori; (ii) la parità informativa dei membri; (iii) la discussione e l'intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché la ricezione, trasmissione e visione dei documenti; (iv) la contestualità dell'esame delle questioni trattate e della deliberazione.
- 16.8.** Gli Investitori possono farsi rappresentare in Assemblea degli Investitori. La delega deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla SGR; la delega è sempre revocabile con atto che deve pervenire al rappresentante almeno il Giorno Lavorativo precedente a quello previsto per l'adunanza. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia stato espressamente indicato nella delega.
- 16.9.** L'Assemblea degli Investitori è presieduta da un presidente, che può farsi assistere da un segretario. Il presidente e il segretario dell'Assemblea degli Investitori sono nominati dall'Assemblea degli Investitori, anche tra soggetti diversi dagli Investitori. Le riunioni dell'Assemblea degli Investitori si considerano tenute nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.
- 16.10.** L'Assemblea degli Investitori, convocata ai sensi del presente articolo, delibera validamente sulla sostituzione della SGR ai sensi dell'articolo 18 con il voto favorevole di tanti Investitori che rappresentino almeno la maggioranza assoluta delle Quote degli intervenuti in Assemblea degli Investitori. Il quorum deliberativo non può in ogni caso essere inferiore al 10% (dieci per cento) del totale delle Quote in circolazione.
- 16.11.** Un membro del Consiglio di Amministrazione della SGR, o un altro soggetto indicato dalla SGR, può partecipare, in qualità di uditore e con funzioni di coordinamento, alle riunioni dell'Assemblea degli Investitori.

## **17. Compiti e responsabilità della SGR**

**17.1.** La gestione del Fondo compete alla SGR, che vi provvede nell'interesse degli Investitori e nel rispetto delle prescrizioni della normativa vigente e, in particolare, del Regolamento ELTIF, del TUF, del Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio, delle Autorità di Vigilanza e del presente Regolamento.

**17.2.** Il Consiglio di Amministrazione della SGR è l'organo responsabile della gestione del Fondo e, pertanto, attua la politica di investimento descritta nel presente Regolamento.

**17.3.** Il Consiglio di Amministrazione, conformemente alle previsioni statutarie e nel rispetto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, può conferire deleghe interne in ordine all'attuazione delle politiche di investimento del Fondo secondo quanto previsto al successivo articolo 17.4 del presente Regolamento.

**17.4.** Il Consiglio di Amministrazione della SGR, nel rispetto della normativa vigente, può conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo Credem, in possesso dei necessari requisiti richiesti dalla normativa vigente, deleghe aventi ad oggetto la gestione, in tutto o in parte, del portafoglio. Per l'esecuzione delle operazioni, il delegato si attiene alle linee guida impartite dalla SGR all'atto della delega nonché alle istruzioni eventualmente impartite tempo per tempo dalla SGR. La delega:

- (i) non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità del Consiglio di Amministrazione;
- (ii) ha una durata determinata e può essere revocata in qualsiasi momento con effetto immediato dalla SGR e ha carattere non esclusivo;
- (iii) prevede un flusso di reportistica costante sulle operazioni effettuate dal delegato nei confronti delle SGR, che consenta la ricostruzione del patrimonio gestito;
- (iv) prevede la possibilità da parte della SGR di impartire ordini vincolanti;
- (v) non impedisce l'esercizio della funzione di controllo da parte del Depositario.

**17.5.** Nell'interesse degli Investitori, la SGR esercita i diritti inerenti alle attività ed agli strumenti finanziari nei quali è investito il patrimonio del Fondo, salvo diversa disposizione di legge.

**17.6.** La SGR è responsabile verso gli Investitori dell'adempimento ai propri compiti secondo le regole del mandato.

**17.7.** Al fine di consentire agli Investitori di beneficiare delle medesime informazioni offerte ai partecipanti del Fondo Master, la SGR ha in essere un accordo con il gestore del Fondo Master che, tra le altre cose, disciplina:

- (i) lo scambio di informazioni relative alla gestione del Fondo Master;
- (ii) le caratteristiche e il funzionamento del Fondo Master;
- (iii) le modalità di investimento e di disinvestimento del Fondo nel Fondo Master;
- (iv) le vicende che interessano le procedure di emissione e rimborso delle quote del Fondo Master;
- (v) il coordinamento delle relazioni di revisione;
- (vi) le modalità di revisione dell'assetto della struttura master-feeder.

**17.8.** La SGR controlla con continuità l'attività del Fondo Master anche e soprattutto avvalendosi delle informazioni ricevute da parte dal Fondo Master. La SGR includerà nelle comunicazioni agli Investitori e nella relazione annuale del Fondo le informazioni relative al Fondo Master.

**17.9.** Gli Investitori possono richiedere alla SGR di ricevere, senza costi, copia cartacea del

regolamento, della documentazione d'offerta, della relazione di gestione annuale e la relazione semestrale del Fondo Master. Se richiesto, la SGR comunica al Depositario le informazioni relative al Fondo Master in suo possesso che risultino necessarie per il corretto svolgimento delle funzioni del depositario.

**17.10.** Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di Amministrazione può avvalersi, a titolo meramente consultivo, della collaborazione di esperti esterni alla SGR, ferma restando la propria responsabilità in ordine alle scelte adottate.

## **18. Sostituzione della SGR**

**18.1.** Nel rispetto della normativa di legge e regolamentare applicabile, la sostituzione della SGR con una nuova società di gestione debitamente autorizzata anche come gestore di ELTIF ("**Nuovo Gestore**") può avvenire al verificarsi delle seguenti circostanze:

- (i) delibera motivata dell'Assemblea degli Investitori approvata con il voto favorevole di Investitori rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del totale delle Quote in circolazione:
  - (a). in qualsiasi momento, ove ricorrano le ipotesi di giusta causa; ovvero
  - (b). in caso di insussistenza di giusta causa, solo a decorrere dal 24° mese dal giorno di chiusura del Periodo di Sottoscrizione e a condizione che l'Assemblea degli Investitori abbia comunicato per iscritto alla SGR l'intenzione di adottare la delibera di sostituzione, con un preavviso di almeno 6 mesi;
- (ii) per effetto di operazioni societarie (quali, a titolo esemplificativo, fusione, scissione, conferimento d'azienda, modifica dell'oggetto sociale, liquidazione) relative alla SGR che comportino la necessità per il Fondo di essere gestito da altra società di gestione del risparmio autorizzata a gestire ELTIF;
- (iii) delibera motivata di rinuncia alla gestione, da parte del Consiglio di Amministrazione della SGR, successivamente alla conclusione del secondo anno successivo alla chiusura, anche anticipata, del Periodo di Sottoscrizione, previo preavviso scritto di almeno 6 (sei) mesi pubblicato con le modalità di cui all'articolo 5.3;
- (iv) in caso di liquidazione coatta amministrativa o altra procedura di scioglimento della SGR;
- (v) in caso di perdita delle autorizzazioni da parte della SGR, a seguito di provvedimento definitivo e non appellabile;

Nel caso di cui al precedente punto (i)(b), la SGR ha diritto a prelevare dal Fondo un indennizzo pari all'ammontare della Commissione di Gestione maturata dalla data della delibera di cui al precedente punto (i), fino alla data in cui il Nuovo Gestore subentrerà nella gestione del Fondo.

**18.2.** Nei casi previsti all'articolo 18.1 punti da (ii) a (v), il presidente dell'Assemblea degli Investitori è tempestivamente informato della necessità di procedere alla sostituzione della SGR e dei motivi che l'hanno determinata con apposita comunicazione inviata a mezzo PEC.

**18.3.** Nei casi previsti all'articolo 18.1, troveranno applicazione le seguenti disposizioni:

- (i) il presidente dell'Assemblea degli Investitori convoca tempestivamente l'Assemblea degli Investitori al fine di individuare e nominare il Nuovo Gestore;
- (ii) l'Assemblea degli Investitori comunica alla SGR, entro 10 (dieci) Giorni dalla data della relativa deliberazione, il nominativo del nuovo gestore. La SGR, entro 30 (trenta) Giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione si impegna a deliberare le modifiche al Regolamento conseguenti alla sostituzione della SGR con il Nuovo Gestore. Il nuovo testo del Regolamento dovrà essere approvato dal Nuovo Gestore e sottoposto

all'approvazione della Banca d'Italia (ove richiesto dalle norme vigenti);

- (iii) a decorrere, rispettivamente, dalla data della sostituzione oggetto della deliberazione dell'Assemblea degli Investitori ai sensi dell'articolo 18.1 punto (i), la SGR si limiterà ad una gestione prudente e ordinaria e non potrà deliberare alcun nuovo investimento e/o disinvestimento se non previa delibera favorevole dell'Assemblea degli Investitori. Resta salvo quanto previsto all'articolo 18.9 in merito alla liquidazione del Fondo da parte della SGR.

**18.4.** L'efficacia della sostituzione è sospesa sino a che il Nuovo Gestore sia subentrato nello svolgimento delle funzioni svolte dalla SGR.

**18.5.** La SGR ha diritto a percepire la Commissione di Gestione fino al momento in cui la sostituzione della stessa con il Nuovo Gestore sarà divenuta efficace.

**18.6.** Dalla nomina del Nuovo Gestore:

- (i). la SGR cesserà di essere la società di gestione del Fondo;
- (ii). la SGR non avrà diritto di ricevere la relativa remunerazione per il periodo successivo alla sua rimozione, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 18.1 e al successivo articolo 18.8;
- (iii). per tutti gli altri fini del Regolamento, il Nuovo Gestore nominato sarà considerato essere la società di gestione del Fondo.

**18.7.** Gli Investitori saranno essere prontamente informati della sostituzione della SGR nonché delle ragioni per le quali la SGR è stata sostituita, con le stesse modalità previste dall'articolo 27.4.

**18.8.** Entro 10 (dieci) Giorni dalla data di approvazione da parte della Banca d'Italia delle modifiche al Regolamento relative alla sostituzione della SGR, la SGR avrà diritto di prelevare dalle disponibilità del Fondo un ammontare pari alla Commissione di Gestione sino a quel momento maturata.

**18.9.** La SGR procede alla liquidazione del Fondo qualora:

- (i). l'Assemblea degli Investitori non individui un Nuovo Gestore ai sensi del precedente articolo 18.3;
- (ii). la Banca d'Italia si opponga alla nomina del Nuovo Gestore;
- (iii). la sostituzione non possa comunque aver luogo per altre cause ostative ai sensi delle norme vigenti.

## **19. Compiti e responsabilità Depositario**

**19.1.** Al Depositario sono affidati in custodia i beni del Fondo (strumenti finanziari e liquidità).

**19.2.** Il Depositario è incaricato del regolamento di tutte le operazioni disposte dalla SGR per la gestione del Fondo e dello svolgimento di ogni altro compito previsto dalla normativa vigente, ed in particolare dal TUF, dal Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio, dal Regolamento ELTIF, nonché dalle ulteriori prescrizioni della Banca d'Italia. Il Depositario, conformemente a quanto previsto dalla normativa applicabile, può, sotto la propria responsabilità e previo assenso della SGR, avvalersi di delegati per la custodia degli strumenti finanziari in cui sia di tempo in tempo investito il patrimonio del Fondo.

**19.3.** Il Depositario è responsabile nei confronti della SGR e degli Investitori di ogni pregiudizio da questi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi. Il Depositario è responsabile nei confronti del Fondo e degli Investitori per la perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, da parte del Depositario o di un terzo al quale è stata delegata la custodia degli stessi.

**19.4.** Il Depositario, sotto la propria responsabilità e previo consenso della SGR, può sub- depositare la totalità o una parte degli strumenti finanziari di pertinenza del Fondo presso soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

**19.5.** In conformità al Regolamento ELTIF, l'accordo con il Depositario:

- (i). non prevede alcun esonero o limitazione di responsabilità per il Depositario nei confronti del Fondo o dei relativi Investitori per la perdita, da parte del Depositario, o di un terzo al quale venga eventualmente delegata la custodia, degli strumenti finanziari detenuti in custodia;
- (ii). non prevede in ogni caso alcun esonero da responsabilità per il Depositario nel caso di violazione di uno qualsiasi degli ulteriori obblighi gravanti ai sensi del Regolamento ELTIF o della Direttiva AIFMD.

**19.6.** Salvo quanto previsto dal successivo articolo 19.7, gli attivi detenuti in custodia dal Depositario non possono comunque essere riutilizzati per conto proprio da quest'ultimo o da un soggetto terzo al quale venga eventualmente delegata la custodia. Il riutilizzo comprende qualsiasi operazione che coinvolga attività detenute in custodia, tra cui, ma non solo, la cessione, la costituzione in pegno, la vendita e il prestito.

**19.7.** Gli attivi detenuti in custodia dal Depositario possono essere riutilizzati a condizione che:

- (i). il riutilizzo di tali attività sia eseguito per conto del Fondo;
- (ii). nell'effettuare il riutilizzo, il Depositario esegua le istruzioni della SGR a nome del Fondo;
- (iii). il riutilizzo avvenga a vantaggio del Fondo e nell'interesse degli Investitori; e
- (iv). l'operazione sia coperta da garanzia collaterale liquida di alta qualità ricevuta dal Fondo mediante contratto con trasferimento del titolo di proprietà.

**19.8.** I rapporti fra la SGR e il Depositario sono regolati da apposita convenzione, che specifica tra l'altro:

- (i). le funzioni svolte dal Depositario, con particolare riferimento alle modalità di custodia delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari di pertinenza del patrimonio del Fondo;
- (ii). i flussi informativi necessari per la riconciliazione dei dati contabili;
- (iii). le modalità con le quali il Depositario è interessato in occasione di ogni transazione avente ad oggetto gli attivi del Fondo;
- (iv). le modalità di regolamento delle operazioni relative alla gestione del patrimonio del Fondo.

**19.9.** La SGR può revocare in qualsiasi momento l'incarico conferito a tempo indeterminato al Depositario, che, a sua volta, può rinunciarvi con un preavviso di almeno sei mesi. L'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa sino a che:

- (i). un altro depositario in possesso dei requisiti normativi previsti, accetti l'incarico di depositario del Fondo in sostituzione del precedente;
- (ii). la modifica del Regolamento conseguente alla sostituzione del Depositario non sia stata approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione della SGR;
- (iii). le attività e, ove detenute dal Depositario, le disponibilità liquide del Fondo siano trasferite ed accreditate presso il nuovo Depositario.

**19.10.** La sostituzione del Depositario deve essere altresì tempestivamente comunicata alle Autorità di Vigilanza, in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

**19.11.** Tra il Depositario e la SGR sono definite apposite procedure, sviluppate anche con l'ausilio di supporti telematici, volte a:

- (i). acquisire e riscontrare i dati relativi alle operazioni di sottoscrizione e di richiamo degli impegni;
- (ii). consentire al Depositario il corretto e tempestivo svolgimento delle proprie funzioni;
- (iii). verificare la corretta esecuzione, da parte della SGR, delle attività di valorizzazione del patrimonio del Fondo ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

**19.12.** Ai sensi del Regolamento ELTIF, il Depositario ha stipulato con il depositario del Fondo Master un accordo per lo scambio di informazioni al fine di assicurare a entrambi i depositari l'esercizio delle loro funzioni. Tale accordo o è messo a disposizione di tutti gli Investitori, su loro richiesta e senza spese.

## **20. Periodo di sottoscrizione delle Quote**

**20.1.** Il patrimonio del Fondo viene raccolto mediante un'unica emissione di Quote che avviene alla data del Closing. La sottoscrizione delle Quote potrà avvenire esclusivamente durante il periodo di sottoscrizione delle Quote ("**Periodo di Sottoscrizione**"). La durata del Periodo di Sottoscrizione sarà pari a 4 (quattro) mesi a decorrere dalla positiva conclusione della procedura di commercializzazione prevista dal Regolamento ELTIF. Le date di apertura e di chiusura del Periodo di Sottoscrizione saranno comunicate dalla SGR agli Investitori mediante Avviso. La SGR si riserva la facoltà di prolungare o anticipare la durata del Periodo di Sottoscrizione, comunicando la relativa decisione alla Banca d'Italia e agli Investitori mediante pubblicazione sul proprio sito.

**20.2.** Entro 15 Giorni dalla data del Closing la SGR comunica agli Investitori, mediante un Avviso, almeno:

- (i). che le sottoscrizioni e i Versamenti effettuati sono ritenuti definitivi e vincolanti;
- (ii). il numero delle Quote attribuite all'Investitore;
- (iii). la data in cui è avvenuto il Closing, a decorrere dal quale ha inizio il Ciclo di Vita del Fondo;
- (iv). la data di scadenza del termine del Ciclo di Vita del Fondo;
- (v). l'Ammontare Totale del Fondo come eventualmente ridimensionato ai sensi dell'articolo 22.

**20.3.** Entro 10 (dieci) Giorni dal Closing, il patrimonio iniziale del Fondo è comunicato alla Banca d'Italia. Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 22, l'ammontare totale nominale del Fondo è pari a 30.000.000 (trenta milioni/00) Euro ("**Ammontare Totale del Fondo**").

## **21. Sottoscrizione delle Quote**

**21.1.** La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione delle Quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.

**21.2.** La sottoscrizione delle Quote può avvenire solo a fronte del Versamento di un importo corrispondente al valore delle medesime.

**21.3.** Durante il Periodo di Sottoscrizione e per due settimane dopo la data della sottoscrizione delle Quote, gli Investitori al Dettaglio possono annullare la sottoscrizione e ottenere il rimborso degli

importi versati senza incorrere in penalità.

- 21.4.** La SGR impegna contrattualmente, anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile, i Soggetti Collocatori, a farle pervenire le domande di sottoscrizione ed i relativi mezzi di pagamento, decorso il termine di sospensione dell'efficacia dei contratti di cui all'articolo 30 del TUF e, in ogni caso, decorso il termine di due settimane di cui al precedente articolo 21.3, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno di chiusura del Periodo di Sottoscrizione.
- 21.5.** La sottoscrizione delle Quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo predisposto dalla SGR. Il modulo di sottoscrizione deve essere indirizzato alla SGR e fornisce informazioni sulle generalità dell'Investitore, degli eventuali cointestatari, dell'importo del Versamento (al lordo di eventuali spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.
- 21.6.** La SGR non accetta domande di sottoscrizione che risultino incomplete, alterate o comunque non conformi a quanto previsto nel presente Regolamento ovvero nel modulo di sottoscrizione. Esaurite positivamente le verifiche richieste dal Regolamento e dalle norme vigenti, entro il termine massimo di 30 (trenta) Giorni Lavorativi, la SGR comunica l'accettazione delle domande di sottoscrizione con le modalità dall'articolo 23.3 o il rifiuto della richiesta di sottoscrizione.
- 21.7.** La SGR ha conferito mandato per il collocamento delle Quote a intermediari abilitati (i "**Soggetti Collocatori**"), che possono operare, tra l'altro, anche a mezzo di sub-collocatori autorizzati e/o con le modalità descritte nel successivo articolo 21.8.
- 21.8.** La sottoscrizione delle Quote può avvenire anche mediante conferimento – tramite il modulo di sottoscrizione – di mandato con rappresentanza al Soggetto Collocatore. In virtù del mandato conferito al Soggetto Collocatore, quest'ultimo provvede, in nome e per conto del mandante, a sottoscrivere le Quote anche provvedendo ad addebitare gli importi relativi ai Versamenti sul conto corrente dell'Investitore, a detenere le Quote e a espletare tutte le necessarie formalità amministrative. Il conferimento di tale mandato – il cui contenuto è integralmente riportato nel modulo di sottoscrizione – non comporta effetti sulla partecipazione al Fondo, che resta disciplinata in via esclusiva dal Regolamento, anche nelle ipotesi di revoca e sospensione del mandato, né alcun onere aggiuntivo o maggiorazione di spese, oltre quelle previste, a carico dell'Investitore, nel Regolamento. L'Investitore può revocare in qualsiasi momento il mandato conferito al Soggetto Collocatore.
- 21.9.** La SGR provvede a determinare il numero delle Quote e frazioni millesimali di esse, troncate al terzo decimale da attribuire ad ogni Investitore dividendo l'importo della sottoscrizione al netto degli oneri a carico dei singoli Investitori per il valore nominale di tale classe di Quote.

## **22. Ridimensionamento ed Incremento dell'Ammontare Totale del Fondo**

- 22.1.** Alla scadenza del Periodo di Sottoscrizione, qualora l'importo totale dei Versamenti sia inferiore all'Ammontare Totale del Fondo, ma comunque pari o superiore a 15.000.000,00 (quindici milioni/00) Euro, la SGR, previa comunicazione alla Banca d'Italia, procede a ridimensionare il Fondo per adeguare il nuovo Ammontare Totale del Fondo, dandone comunicazione agli Investitori mediante Avviso.
- 22.2.** Qualora, alla scadenza del Periodo di Sottoscrizione l'importo delle sottoscrizioni sia superiore all'Ammontare Totale del Fondo, la SGR si riserva di aumentare l'Ammontare Totale del Fondo, dandone comunicazione scritta alla Banca d'Italia e agli Investitori.
- 22.3.** Qualora entro la scadenza del Periodo di Sottoscrizione, non siano state raccolte sottoscrizioni pari ad almeno 15.000.000 (quindici milioni/00) Euro, il Fondo non si riterrà istituito e le sottoscrizioni raccolte si intenderanno a tutti gli effetti prive di qualsiasi efficacia. La SGR provvederà a darne comunicazione alla Banca d'Italia ed agli Investitori mediante Avviso entro

10 (dieci) Giorni dalla scadenza del Periodo di Sottoscrizione. In tal caso sia la SGR che gli Investitori saranno liberi da ogni impegno assunto, senza che nulla abbiano reciprocamente a pretendere, ai sensi della domanda di sottoscrizione e del presente Regolamento.

- 22.4.** Nel caso di cui al precedente articolo 22.3 la SGR restituirà agli Investitori i Versamenti ricevuti, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato nel modulo di sottoscrizione da ciascun Investitore, entro 30 Giorni Lavorativi dalla pubblicazione dell'Avviso di cui all'articolo 22.3.

### **23. Versamenti relativi alle Quote**

- 23.1.** Ciascun Investitore è tenuto ad effettuare il Versamento di un importo pari al 100% (cento per cento) del valore nominale delle Quote sottoscritte ("**Ammontare Sottoscritto**") al momento della sottoscrizione.
- 23.2.** Il Versamento relativo all'Ammontare Sottoscritto deve essere effettuato in Euro, a mezzo bonifico, esclusivamente disposto dall'Investitore, a favore del conto corrente di competenza del Fondo.
- 23.3.** Per ciascuna sottoscrizione ricevuta, la SGR, eventualmente anche avvalendosi del supporto dei Soggetti Collocatori, provvede, entro il termine massimo di 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla ricezione della domanda di sottoscrizione, ad inviare all'Investitore una lettera di conferma della sottoscrizione recante, tra l'altro, informazioni concernenti:
- (i). l'importo dell'Ammontare Sottoscritto;
  - (ii). l'importo di eventuali spese;
  - (iii). la data di ricevimento da parte della SGR della notizia certa della sottoscrizione.

### **24. Trasferimenti di Quote**

- 24.1.** Gli Investitori possono trasferire a terzi, in tutto o in parte le Quote da essi possedute, previa approvazione della SGR che sarà chiamata a valutare il possesso dei requisiti di partecipazione al Fondo in capo tanto all'acquirente che al cedente.
- 24.2.** Ogni Investitore che intenda trasferire, in tutto o in parte, le Quote possedute, deve comunicare preventivamente per iscritto alla SGR la propria intenzione di operare il trasferimento, indicando il numero di Quote che intende trasferire, il prezzo di cessione (che corrisponderà al NAV ufficiale dell'ultimo semestre disponibile rettificato per le distribuzioni eventualmente avvenute tra la data NAV e la data della predetta comunicazione, salvo diversa pattuizione tra le parti) e il relativo cessionario mediante i dati identificativi richiesti nel modulo di sottoscrizione. Contestualmente l'Investitore mette a disposizione della SGR la documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione al Fondo da parte del potenziale cessionario e ogni altro elemento ragionevolmente utile al fine di consentire alla stessa di valutare gli elementi indicati al presente articolo, nonché la provvista necessaria ad assolvere agli oneri tributari connessi o correlati alla cessione delle Quote. La SGR ha facoltà di chiedere al soggetto indicato come cessionario delle Quote il rilascio di dichiarazioni, la compilazione di questionari, la trasmissione o esibizione di documenti e la sottoscrizione di moduli o altri atti ritenuti necessari o utili ai fini dell'assolvimento delle verifiche richieste dalla normativa applicabile o dal Regolamento per l'ammissione al Fondo in qualità di Investitore. La SGR si adopera ragionevolmente per completare le verifiche e gli adempimenti formali necessari al rilascio dell'approvazione di cui al precedente articolo 24.1 entro un termine di 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla ricezione della comunicazione dell'Investitore, compatibilmente con i tempi di acquisizione della documentazione richiesta al soggetto indicato come cessionario delle Quote. È in ogni caso inteso che il decorso del termine in questione in assenza di comunicazione espressa della SGR

non ha valore di approvazione implicita al trasferimento delle Quote.

**24.3.** La Società di Gestione nega la propria approvazione al trasferimento di Quote qualora:

- (i). il cessionario non sia un investitore “target” ai fini della partecipazione al Fondo, come individuato nella documentazione messa a disposizione all'Investitore prima dell'investimento ai sensi del TUF;
- (ii). qualora per effetto della cessione il cedente perda i requisiti di partecipazione al Fondo;
- (iii). per effetto della cessione risulterebbero violate, secondo il prudente apprezzamento della SGR, disposizioni di legge o regolamentari (incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo le disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e contrasto del terrorismo internazionale o quelle di cui al Regolamento ELTIF) ovvero le previsioni del presente Regolamento.

**24.4.** La SGR può inoltre negare la propria approvazione laddove, secondo il proprio prudente apprezzamento, per effetto del trasferimento potrebbero determinarsi conseguenze pregiudizievoli per altri Investitori e/o per le attività oggetto del presente Regolamento.

**24.5.** Se la SGR nega la propria approvazione al trasferimento, essa indica per iscritto i motivi del diniego all'Investitore richiedente. La Società di Gestione non è tenuta, in caso di diniego dell'approvazione, a indicare un altro soggetto interessato all'acquisto delle Quote dell'Investitore richiedente.

**24.6.** L'atto di trasferimento delle Quote compiuto nonostante il dissenso della SGR è inopponibile alla SGR, al Fondo e agli altri Investitori. In tal caso:

- (i). l'Investitore che ha trasferito le Quote mantiene le proprie obbligazioni nei confronti del Fondo, della SGR e degli altri Investitori, ai sensi del Regolamento;
- (ii). il cessionario delle Quote non può esercitare i diritti riconosciuti agli Investitori dal Regolamento.

## **25. Altre obbligazioni degli Investitori**

**25.1.** Su richiesta della SGR, gli Investitori sono tenuti a trasmettere alla medesima le informazioni, i documenti, le dichiarazioni e gli atti ulteriori, nonché gli aggiornamenti della documentazione già trasmessa in sede di sottoscrizione o acquisto delle Quote, che la SGR ritenga necessari o ragionevolmente utili al fine di assolvere obblighi di legge o regolamentari ovvero di provvedere in forma efficiente alla corretta amministrazione del rapporto con gli Investitori stessi in conformità al presente Regolamento.

## **26. Certificati di Partecipazione**

**26.1.** All'emissione, le Quote sono immesse nel certificato cumulativo (di seguito, il “**Certificato Cumulativo**”), rappresentativo di una pluralità di Quote, che è tenuto in deposito gratuito presso il Depositario, con rubriche distinte per singolo Investitore e con possibilità di contrassegno mediante un codice identificativo elettronico, ferma restando la possibilità per il Depositario di accedere alla denominazione dell'Investitore in caso di emissione di un certificato individuale o al momento del rimborso della Quota.

**26.2.** L'immissione di Quote nel Certificato Cumulativo garantisce la possibilità per:

- (i). l'Investitore di richiedere in ogni momento l'emissione del Certificato Nominativo;

- (ii). il Depositario di procedere – senza oneri per l'Investitore e per il Fondo – al frazionamento del Certificato Cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli Investitori.

**26.3.** Su richiesta e a spese dell'Investitore, le Quote possono essere rappresentate da certificati nominativi (di seguito, i “**Certificati Nominativi**”). I Certificati Nominativi possono essere emessi esclusivamente per un numero intero di Quote. L'Investitore ha inoltre diritto di ottenere in ogni momento, l'emissione e la consegna del Certificato Nominativo rappresentativo di tutte o parte delle quote di sua pertinenza già immesse nel Certificato Cumulativo, previo versamento, a titolo di rimborso spese, dell'importo di euro 100 (cento), per ogni nuovo certificato emesso.

**26.4.** I Certificati Nominativi sono predisposti dalla SGR, avvalorati dal Depositario e messi a disposizione degli aventi diritto presso la filiale del Depositario indicata nell'articolo 4. Gli Investitori possono anche richiedere l'invio dei Certificati Nominativi a proprio rischio e a proprie spese al domicilio dagli stessi indicato nella domanda di sottoscrizione.

## **27. Modifiche del Regolamento**

**27.1.** Le modifiche al Regolamento sono deliberate dalla SGR ove strettamente necessarie e nell'interesse degli Investitori.

**27.2.** Per l'attuazione delle modifiche richieste da disposizioni di legge o regolamentari o da disposizioni delle Autorità di Vigilanza ovvero conseguenti alla sostituzione della SGR nei casi previsti dall'articolo 18 del presente Regolamento, è previsto il conferimento di una delega permanente al Direttore Generale. Il testo del Regolamento modificato è portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva alla modifica del Regolamento.

**27.3.** Salvo quanto previsto dal precedente articolo 27.2, le modifiche al Regolamento sono soggette all'approvazione alla Banca d'Italia.

**27.4.** Tutte le modifiche del Regolamento, come sopra approvate, sono comunicate agli Investitori mediante Avviso con indicazione del relativo termine di efficacia.

**27.5.** La SGR fornisce gratuitamente una copia del Regolamento modificato agli Investitori che ne facciano richiesta, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza.

## **28. Liquidazione del Fondo**

**28.1.** La liquidazione del Fondo ha luogo al termine della Durata del Fondo, come eventualmente prorogata.

**28.2.** La SGR può procedere alla liquidazione prima del termine della Durata del Fondo (“**Liquidazione Anticipata**”):

- (i). in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo;
- (ii). per iniziativa della SGR, nelle ipotesi previste dall'articolo 18.9.

**28.3.** Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 28.2, tenuto conto della natura degli investimenti e in particolare delle vicende riguardanti il Fondo Master, il Consiglio di Amministrazione della SGR potrà deliberare la liquidazione anticipata del Fondo al momento dell'eventuale liquidazione anticipata del Fondo Master.

**28.4.** La liquidazione del Fondo viene deliberata dalla SGR, che ne dà preventiva comunicazione alla Banca d'Italia, e viene comunicata agli Investitori mediante Avviso.

**28.5.** Nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, del Regolamento ELTIF e del Regolamento sulla Gestione Collettiva, la liquidazione del Fondo è realizzata attraverso le

seguenti fasi:

- (i). a partire dal giorno successivo alla comunicazione dell'Avviso di avvenuta delibera della liquidazione del Fondo, la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse degli Investitori, realizzando alle migliori condizioni le attività che lo compongono, secondo un piano di smobilizzo predisposto dal Consiglio di Amministrazione e portato a conoscenza della Banca d'Italia;
- (ii). la SGR si riserva il diritto di procedere a eventuali rimborsi parziali pro quota, in misura proporzionale, nel corso del periodo di liquidazione, le cui modalità di esecuzione sono comunicate agli Investitori tramite Avviso;
- (iii). al termine delle operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione del Consiglio di Amministrazione e dalla indicazione del riparto spettante ad ogni Quota del Fondo;
- (iv). la SGR redige il piano di riparto del risultato della gestione del Fondo tra gli Investitori recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni Quota, da determinarsi in base al rapporto tra ammontare delle attività liquide e numero delle Quote;
- (v). la Società di Revisione provvede alla certificazione del rendiconto finale di liquidazione;
- (vi). il rendiconto finale di liquidazione, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e dalla relazione di certificazione predisposta dalla Società di Revisione, unitamente all'indicazione del giorno di inizio delle operazioni di riparto fissato nel rispetto della normativa applicabile, è depositato e affisso nella sede della SGR e del Depositario nonché comunicato agli Investitori tramite Avviso;
- (vii). Il Depositario provvede, su istruzione della SGR, al rimborso delle Quote nella misura prevista per ciascuna di esse dal rendiconto finale di liquidazione, mediante accredito del relativo importo sul conto corrente intestato all'Investitore indicato nel modulo di sottoscrizione, ovvero successivamente comunicato alla SGR mediante lettera raccomandata A.R.. Ove richiesto dall'Investitore, tale comunicazione potrà essere inviata anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza.

**28.6.** La SGR provvede a rimborsare le Quote agli Investitori entro e non oltre il 30° (trentesimo) Giorno dalla chiusura delle operazioni contabili di liquidazione finale del Fondo che sarà comunque completata entro 180 (centootanta) Giorni dalla scadenza del Termine di Durata del Fondo.

**28.7.** Le eventuali somme non riscosse dagli Investitori entro 90 (novanta) Giorni dalla data di inizio delle operazioni di rimborso verranno depositate presso il Depositario in un conto intestato alla SGR vincolato al pagamento delle somme suddette con l'indicazione che trattasi di somme derivanti dalla liquidazione finale del Fondo, con sotto rubriche nominative degli aventi diritto, ove tecnicamente possibile. Il diritto a riscuotere le somme da parte degli aventi diritto si prescrive nei termini di legge in favore della SGR.

**28.8.** La procedura di liquidazione del Fondo si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle eventuali somme non riscosse dagli aventi diritto.

## **29. Scritture contabili**

**29.1.** La contabilità del Fondo è tenuta nel rispetto di quanto stabilito dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

**29.2.** La SGR, oltre alle scritture contabili prescritte per le imprese commerciali dal Codice Civile, e con

le stesse modalità, redige:

- (i) il libro giornale del Fondo, nel quale sono annotate le operazioni di emissione e di rimborso delle Quote e le operazioni relative alla gestione;
- (ii) la relazione annuale da mettere a disposizione degli Investitori entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio o del minor tempo in relazione al quale si procede alle distribuzioni;
- (iii) la relazione semestrale relativa ai primi sei mesi di ogni esercizio da mettere a disposizione degli Investitori entro due mesi dalla chiusura del periodo di riferimento;
- (iv) un prospetto recante l'indicazione del Valore Unitario delle Quote di partecipazione e del valore complessivo del Fondo, con periodicità trimestrale.

Ove consentito dalle vigenti disposizioni normative, la SGR può prorogare i termini di redazione delle rendicontazioni che precedono nel rispetto delle condizioni previste dalle norme in vigore.

**29.3.** I documenti contabili sono redatti secondo le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia. La relazione annuale, la relazione semestrale nonché i prospetti contabili di cui al precedente articolo 29.2 sono depositati e messi a disposizione degli Investitori presso la sede della SGR. L'ultima relazione annuale e l'ultima relazione semestrale sono tenute a disposizione degli Investitori anche presso la sede del Depositario.

**29.4.** Gli Investitori hanno diritto di esaminare i documenti di cui al presente articolo e di ottenere gratuitamente dalla SGR, anche a domicilio, copia di essi. A tal fine gli Investitori possono inviare apposita richiesta presso la sede della SGR.

### **30. Revisione contabile**

**30.1.** La contabilità della SGR e del Fondo è soggetta a revisione secondo le disposizioni normative tempo per tempo vigenti. L'incarico è affidato a una società di revisione iscritta all'albo ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

**30.2.** Il revisore contabile ha in essere un accordo di scambio di informazioni con il revisore dei conti del Fondo Master.

### **31. Comunicazioni**

**31.1.** Laddove non diversamente specificato le comunicazioni tra la SGR e gli Investitori ai sensi del presente Regolamento si intendono validamente inoltrate qualora inviate, alternativamente, mediante lettera ordinaria e/o tecniche di comunicazione a distanza.

### **32. Legge applicabile e foro competente**

**32.1.** Il Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

**32.2.** Tutte le controversie derivanti o comunque sorte in relazione al Regolamento saranno devolute al Tribunale di Milano, che avrà giurisdizione esclusiva, salvo diverse disposizioni di legge.

**32.3.** Nel caso in cui l'Investitore si qualifichi come "consumatore ai sensi del Codice del Consumo (D.lgs. n. 206/2005 e successive modifiche ed integrazioni), è competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione l'Investitore ha la residenza o il domicilio elettivo.